

per i monaci ed altri regolari, i quali impetravano quotidianamente Brevi, lettere o rescritti oltre altre carte ordinarie concesse dai loro superiori *ex officio*. Finchè si trattava di carte, il cui contenuto fosse conforme alle loro regole, buona cosa ed edificante era il loro licenziamento. Ma a togliere il pericolo che il contenuto di quelle potesse essere tale da portare turbamento alla tranquillità religiosa e dispendio non lieve alla famiglia religiosa, pareva prudente doversi stabilire che qualunque impetrazione sottostasse a *previa pubblica licenza* ordinando relativamente che nella revisione non si licenziassero quelle carte, che fossero state impetrate senza un tal requisito.

Vi è a questo punto della scrittura una sommessima proposta, quasi incidentale, a proposito della riduzione delle Messe. Non si sa comprendere come mai si insinui questo argomento fra quello dei Regolari: certamente l'autore della scrittura non credette di dedicare espressamente un capitolo a ciò che avrebbe particolarmente dovuto irritare la Santa Sede, tanto più quando suggeriva come rimedio che tali riduzioni di Messe non potessero per l'avvenire essere impetrate *senza scienza e beneplacito del Principe* (1).

12) *Aggregazioni*. — Trattasi delle aggregazioni di certe chiese, scuole, confraternite alle Basiliche maggiori o a Confraternite primarie di Roma. In fondo se si trattava di licenziare questi Brevi, per ciò che concerne la partecipazione dei vantaggi spirituali, nulla doveva opporsi, salve però le leggi del dominio veneto per ciò che concerneva l'amministrazione dei loro beni, non avendo Venezia accettato la costituzione di Clemente VIII, che disciplinava le aggregazioni.

13) *Materie beneficiarie*. — Questa era la materia in virtù della quale maggiore quantità di denaro affluiva a Roma: per questo si riteneva opportuno invigilare da parte del Revisore, perchè non fossero aumentate arbitrariamente le tasse romane. In materia beneficiaria si dovevano prendere in considerazione prima di tutto *le rinunzie ad favorem* e *le coadiutorie cum spe futurae successionis*. Se in varii concilii si era procurato di toglier questo disordine nella disciplina ecclesiastica, il sacrosanto Concilio Tridentino (sess. 25, c. 7 de reformatione) le aveva as-

(1) *Ibidem, Relaz. Foscarini.*